

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1519

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUBBINI, MODOLO, MARINI, BARRA
e BALDELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1995

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, relativa alla
disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minorenni

ONOREVOLI SENATORI. - Sono notoriamente numerose le carenze della vigente normativa che regola l'adozione, carenze che si traducono in una non completa salvaguardia degli interessi del minore, che nei vari casi ha finito per trovarsi al centro di clamorose vicende giudiziarie, nelle quali una logica di formalismo giuridico ha prevalso sulla logica della ragione e del cuore.

Recenti cronache ci segnalano una particolare carenza della normativa vigente, laddove viene posto come requisito inderogabile, per la possibilità dell'adozione, il fatto che l'età dell'adottante non superi di più di quarant'anni l'età dell'adottando.

La legge 4 maggio 1983, n. 184, ha, com'è noto, ridotto la misura della differenza massima, di età tra adottante e adottato, che la disciplina dell'adozione speciale (legge 5 giugno 1967, n. 431) aveva stabilito in quarantacinque anni, nell'intento di limitare la possibilità di adozione alle coppie più giovani, e quindi più idonee ad assicurare la costituzione di una condizione familiare «naturale».

Se le finalità cui si ispira la apposizione del limite sono in sé apprezzabili, non si può trascurare di considerare il fatto che, nell'evoluzione del costume sociale, per molte ragioni, anche di carattere economico, come pure per l'evoluzione delle metodiche sanitarie, l'età media di procreazione si è molto innalzata.

Sono moltissime le donne che diventano madri anche per la prima volta, oltre la soglia dei quarant'anni di età, in una condizione di assoluta «naturalità», prescindendo cioè da interventi che hanno a che fare con le controverse questioni della bioetica.

Queste circostanze ci inducono a ritenere superate le pretese di stabilire, per legge, presunzioni assolute di inidoneità prescindendo cioè da un accertamento di circostanze di fatto che possono essere valutate solo dal tribunale dei minorenni, nel quadro della indagini che esso è tenuto a svolgere onde verificare le circostanze delle concrete condizioni che possono assicurare la instaurazione di un rapporto di adozione valido affettivamente e socialmente.

In secondo luogo si reputa necessario superare, in ragione della evoluzione profonda del sistema sociale, il principio per cui l'adozione viene preclusa a coloro che non siano uniti da un vincolo di matrimonio. Ciò realizza infatti una irragionevole discriminazione, posto che i requisiti di idoneità morale ed economica devono essere comunque accertati dal giudice, che si ritorce negativamente sulla possibilità degli adottandi di ottenere un inserimento affettivo ed educativo valido.

Considerata la rilevanza sociale delle problematiche affrontate dalla presente proposta, che può coinvolgere molte famiglie, e soprattutto molti minori, si raccomanda il suo sollecito esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1984, n. 184, è sostituito dal seguente:

«L'adozione è permessa ai coniugi e alle persone singole che siano idonee ad educare e istruire, ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare».

2. Al comma secondo dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1984, n. 184, è aggiunto il seguente periodo: «Il secondo limite può essere derogato dal tribunale per i minorenni in ragione degli accertamenti di cui agli articoli 22, commi secondo e terzo, e dell'articolo 30, comma secondo».

